



COMUNE DI TORRETTA

PROV. DI PALERMO

**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DEL
BABY SINDACO DI
TORRETTA**

MODIFICATO CON DELIBERA C.E. N. 38 DEL 24/09/2015¹

Articolo 1

Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica dei ragazzi ed al fine di favorire una idonea crescita socio culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a Torretta il "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

Articolo 2

Competenze generali del Consiglio

Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare, tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa del Comune ovvero singoli fatti amministrativi e comunque sulle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.

Articolo 3

Disciplina del Consiglio

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 4

Funzionamento del Consiglio

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un insegnante, che assiste alla seduta e sottoposte all'Amministrazione Comunale la quale, entro trenta giorni dall'istanza, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espresse ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Articolo 5

Poteri del Consiglio

Il Consiglio Comunale dei ragazzi potrà sottoporre al Sindaco o al Consiglio Comunale preciso argomento da porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del Comune di Torretta.

Articolo 6

Eleggibilità

Possono essere eletti Sindaco e consiglieri del Consiglio dei Ragazzi gli alunni delle quinte classi della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale.

Articolo 7

Corpo Elettorale

Costituiscono il corpo elettorale le quarte classi della scuola primaria più tutti gli studenti individuati dal precedente art. 6

Articolo 8

Costituzione del Consiglio

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 13 componenti così suddivisi: 5 consiglieri eletti dagli alunni della Scuola Primaria e 8 Consiglieri eletti tra gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e dura in carica 1 anno scolastico.

Articolo 9

Elezioni del Consiglio e del Baby Sindaco

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e mobilità:

- A) Entro il 30 Dicembre di ogni anno presso le scuole dell'obbligo del Comune di Torretta sede di Direzione.

B. L'elezione del sindaco dovrà avvenire in maniera diretta da parte di tutti gli alunni di Torretta di cui al precedente art. 7, che esprimeranno un voto per il candidato sindaco della lista e una preferenza per un consigliere. Risulterà eletto sindaco il candidato della lista che avrà ottenuto più voti. Saranno eletti Consiglieri i candidati di ogni lista che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi (5 della lista della scuola elementare e 8 della lista della scuola secondaria). Ogni lista sarà composta fino a un massimo di 13 candidati a Consiglieri. Alla stessa sarà collegato un candidato alla carica di Baby Sindaco.

C. Entro il mese di novembre, su convocazione del Sindaco di Torretta, i Baby Consiglieri eletti si riuniranno presso il Palazzo Municipale preliminarmente per l'insediamento ufficiale e per eleggere il Presidente del Consiglio dei Ragazzi a maggioranza assoluta. Qualora due o più ragazzi dovessero ottenere parità di voti si procederà al ballottaggio.

D. Il Sindaco di Torretta proclama, nella stessa seduta, subito dopo l'elezione del Presidente del Baby Consiglio Comunale, il Baby Sindaco eletto direttamente a suffragio universale da tutti gli alunni aventi diritto al voto.

E. Il Consiglio provvederà ad eleggere nella stessa seduta a maggioranza assoluta un Vice-Presidente che dovrà appartenere alla lista che per voti è arrivata seconda; al Vice Presidente competono le stesse funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio. La carica di Presidente ha la durata di un anno.
2. Nel corso del mandato il Presidente provvederà alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o che hanno cessato la frequenza scolastica, con il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti dopo il candidato cessato.

Articolo 11

Il Baby Sindaco

Il Baby Sindaco ha la rappresentanza ufficiale della popolazione scolastica. Partecipa, con diritto di parola senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Comunale. Partecipa alle manifestazioni ufficiali in rappresentanza della popolazione scolastica, usando come distintivo sindacale la fascia tricolore sulla spalla sinistra.

Articolo 12

Sedute e convocazioni del Consiglio

1. Esso si riunisce nell'aula consiliare nelle ore e nei giorni preventivamente concordati con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le sedute del Baby Consiglio Comunale sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata di 30 minuti, trascorsi i quali, la seduta potrà tenersi validamente con la presenza di almeno 7 componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti. La partecipazione dei ragazzi alle sedute Consiliari sarà totalmente gratuita.
4. I ragazzi dovranno essere autorizzati dai loro genitori e coordinati dai docenti. Il Baby Consiglio potrà approvare un Regolamento circa il funzionamento interno.

Articolo 13

Partecipazione elettorato

Le scuole disciplineranno, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per favorire il confronto tra "eletti ed elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Articolo 14

Commissione vigilanza sulle elezioni

1. Sarà costituita, a cura del Dirigente Scolastico una Commissione Mista di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, composta oltre che dagli stessi o dai loro delegati di cui uno assumerà la Presidenza, da due insegnanti e due rappresentanti degli studenti non candidati. Tale commissione provvederà a nominare, tra gli alunni, i componenti dei due seggi elettorali, composti da quattro scrutatori ed un presidente.

2. I due Presidenti di seggio vengono nominati dal Dirigente scolastico tra gli insegnanti appartenenti alle due diverse Direzioni scolastiche. Tale commissione avrà anche il compito di decidere a maggioranza su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali che dovranno essere presentati alla commissione entro 48 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 24 ore successive.

Articolo 15

Materie di competenza del Consiglio

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di collaborare con il Consiglio Comunale in via consultiva nelle seguenti materie:

- ambiente;
- sport;
- tempo libero;
- giochi;
- rapporti con l'associazionismo;
- cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione;
- politiche sociali (assistenza ai giovani e agli anziani);

• rapporti con Enti ultranazionali a tutela dell'infanzia.

Articolo 16

Risorse finanziarie

La Giunta Comunale individua un budget in denaro da assegnare al Consiglio Comunale dei Ragazzi per lo svolgimento delle proprie attività. Per la gestione di tale budget il Consiglio Comunale dei Ragazzi si avvale della collaborazione degli uffici comunali, decidendo la destinazione delle somme di concerto con i docenti dell'Istituto, individuati come coordinatori delle attività del Baby Consiglio. Non sono previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio per i ragazzi.

Articolo 17

Modifiche al Regolamento

Il Baby Consiglio comunale può proporre al Consiglio Comunale di Torretta modifiche ed integrazioni del presente regolamento ove ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 18

Norma transitoria

In sede di prima applicazione, le elezioni del Consiglio dei Ragazzi e del Baby Sindaco, dovranno tenersi entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.